REGOLAMENTO DISCIPLINA IIS BERETTA
Dpr 249/1998 così come novellato dal Dpr 235/2007 e dal Dpr 134/2025

PREMESSA

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il principale documento regolatore della vita scolastica, delineando principi, diritti e doveri di tutti i componenti della comunità educativa. Emanato con DPR 249/1998, successivamente modificato dal DPR 235/2007 e dal DPR 134/2025, lo Statuto individua diritti e doveri di studenti e studentesse, evidenziando con l'ultimo intervento normativo la necessità di promuovere la cultura del rispetto, il riconoscimento dell'autorevolezza del personale e del sistema nazionale di istruzione, attribuendo maggiore rilievo ai comportamenti delle studentesse e degli studenti come fondamento del benessere della comunità scolastica. Il suo obiettivo principale è garantire l'effettivo esercizio della cittadinanza all'interno della comunità e il rispetto reciproco tra tutte le componenti, potenziando la capacità educativa della scuola, la prevenzione ed il recupero dei comportamenti devianti e costituendo un riferimento essenziale per i regolamenti disciplinari di ciascun istituto scolastico.
Il mantenimento della disciplina, inteso come rispetto delle regole stabilite dal Regolamento d'Istituto e dal Patto di corresponsabilità educativa condiviso dalla comunità scolastica in conformità ai diritti e doveri previsti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, rappresenta una responsabilità importante per il personale scolastico in quanto fondamento del benessere interno e dello stesso successo formativo degli studenti in termini educativi e di apprendimenti. Tale compito viene svolto con la collaborazione attiva e consapevole degli studenti, dei genitori e di tutto il personale scolastico, promuovendo una logica condivisa propria di una comunità educante. E' compito di tutte le componenti della comunità scolastica collaborare per far emergere comportamenti scorretti e devianti, soprattutto per fatti di bullismo/cyberbullismo e di abuso di alcool e sostanze stupefacenti, sia per i necessari interventi disciplinari che, in particolare, per mettere in atto tutte le azioni possibili per riportare equilibrio educativo, correttezza e rispetto reciproco.
Il patto di corresponsabilità educativa, approvato dal Consiglio d'Istituto, è un documento che stabilisce l'adesione a determinati impegni comportamentali e di principio da parte di tutti i membri della comunità scolastica che lo elaborano e lo condividono con l'approvazione finale del Consiglio d'Istituto in quanto massimo organo collegiale di indirizzo e controllo della comunità stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Patto di corresponsabilità educativa da parte degli studenti e delle studentesse viene considerato infrazione disciplinare. Il documento è impegnativo per tutti quelli che lo sottoscrivono e quindi anche per il personale scolastico e per i genitori degli studenti e delle studentesse.

Principi fondamentali

1) La libertà di espressione e di opinione, purché esercitata correttamente e nel rispetto del pluralismo e delle idee altrui, è garantita e non può essere oggetto di contestazioni disciplinari e relative sanzioni.
2) I provvedimenti disciplinari di qualsiasi natura ed entità non incideranno in alcun modo sulla valutazione degli apprendimenti relativi alle singole discipline, ma avranno effetto esclusivamente sul voto di comportamento.
3) Il registro elettronico deve essere utilizzato dai docenti come strumento principale per le comunicazioni di carattere disciplinare relative a comportamenti dello studente non conformi a quanto previsto dal regolamento e per garantire momenti di incontro e di confronto in

presenza e a distanza per valorizzare la corresponsabilità educativa dei genitori e la loro centralità nel percorso formativo dei figli. Il dialogo e le comunicazioni tempestive alla famiglia costituiscono elementi centrali del procedimento disciplinare al fine di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia e il valore di prevenzione e recupero di ogni iniziativa disciplinare.

4) I provvedimenti disciplinari sono adottati con finalità educativa e si caratterizzano per la loro temporaneità. Essi devono essere proporzionati alla gravità del comportamento e alle conseguenze che da esso derivano, alla situazione personale dello studente e orientati al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti nell'ambito della comunità scolastica e al recupero dello studente. Quest'ultimo viene sostenuto ed accompagnato mediante attività di natura educativa, sociale, culturale, di cittadinanza attiva e solidale o comunque utili alla collettività, considerando la sua situazione personale, l'entità del danno arrecato e le relative conseguenze. La reiterazione delle infrazioni sarà sempre considerata un'aggravante.
5) Il procedimento disciplinare a carico dello studente costituisce un procedimento amministrativo ed è pertanto disciplinato dagli istituti giuridici previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. In particolare nell'ambito del procedimento disciplinare è necessario contestare formalmente l'addebito con riferimento a fatti circostanziati e coinvolgere attivamente lo studente responsabile dell'infrazione disciplinare e la sua famiglia, acquisendo le loro dichiarazioni e considerazioni a difesa.
6) L'allontanamento dalle lezioni disposto dal Consiglio di Classe può essere motivato esclusivamente da infrazioni disciplinari gravi o reiterate. La comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori o i tutori manterranno una relazione collaborativa finalizzata al reinserimento dell'alunno nel gruppo classe.
7) La sanzione della sospensione fino a 15 giorni non comporta mai l'allontanamento dalla comunità scolastica, ma solo dalle lezioni in quanto lo studente verrà comunque impegnato in attività educative, formative e a vantaggio della comunità sia a scuola (per sospensione dalla lezioni fino a 2 giorni) che presso strutture convenzionate del territorio inserite in un apposito elenco regionale redatto da USR Lombardia sulla base di criteri e standard MIM (per sospensioni dalle lezioni da 3 a 15 giorni). Nelle more della definizione dell'elenco regionale di cui al capoverso precedente, il periodo di sospensione dalle lezioni vedrà impegnato lo studente a scuola in attività a vantaggio della comunità scolastica. Le attività svolte a scuola o in realtà del territorio durante i periodi di sospensione dalle lezioni seguiranno la durata del tempo scuola e saranno obbligatorie per lo studente. La non partecipazione ad esse, priva di adeguata motivazione, sarà considerata aggravante.
8) Il Consiglio di Classe, riunito in forma aperta e con la presenza della componente studenti e genitori, è competente a irrogare le sanzioni relative all'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni rientra nella competenza del Consiglio d'Istituto. Le sanzioni più rilevanti, come la non ammissione all'esame di Stato o l'esclusione dallo scrutinio finale, sono di competenza esclusiva del Consiglio d'Istituto. L'applicazione di qualsiasi sanzione deve essere basata su dati specifici e circostanziati, dai quali risulti la responsabilità accertata dello studente e della studentessa rispetto all'infrazione commessa.
9) Il Consiglio di Classe è titolare della progettazione, pianificazione e attuazione delle misure di accompagnamento conseguenti a sospensioni dalle lezioni fino a due giorni con attività di approfondimento volte all'analisi delle conseguenze dei comportamenti che hanno condotto all'infrazione e quindi alla sanzione, agendo in base alle linee guida elaborate dal Collegio

docenti e inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tali attività si svolgono a scuola e sono condotte da docenti appositamente individuati.

10) Per sospensioni comprese tra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe stabilisce, con motivazione, attività di cittadinanza solidale e cittadinanza attiva durante il periodo e l'orario della sospensione, in collaborazione con enti e soggetti esterni accreditati dall'USR in base a standard e criteri stabiliti dal MIM. La scuola può stipulare convenzioni esclusivamente all'interno delle entità inserite negli elenchi individuati da USR a seguito di avviso con evidenza pubblica. Le attività di cittadinanza attiva e solidale vengono realizzate a favore della comunità scolastica nel caso di assenza di strutture disponibili o di mancanza di manifestazioni di interesse. Il Consiglio di Classe può disporre la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo la conclusione della sanzione, al fine di favorire la consapevolezza dello studente nella fase di rientro nel gruppo classe, per un tempo massimo pari a tre quarti dell'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento deliberati, garantendo i principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Le attività di cittadinanza attiva e solidale in strutture esterne o a vantaggio della comunità scolastica sono progettate ed attuate dai Consigli di Classe in base alle linee guida elaborate dal Collegio docenti ed inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa.
11) Le attività di cittadinanza attiva e solidale, le attività a vantaggio della comunità scolastica e le attività di riflessione critica e di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che costituiscono infrazione rientrano nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno scolastico. Non incidono, invece, sulla valutazione nelle singole discipline.
12) Il Consiglio d'Istituto è competente per i comportamenti che ledono gravemente la dignità e il rispetto della persona umana, che rappresentano un rischio per l'incolumità delle persone, nonché per atti di violenza o aggressione nei confronti del personale scolastico, degli studenti o delle studentesse, per atti gravi o gravissimi reiterati che possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei casi di particolare gravità, laddove non siano possibili interventi per favorire un reinserimento responsabile e tempestivo, la sanzione può consistere nell'allontanamento dalla comunità scolastica, nella esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'esame di Maturità. La famiglia o lo studente hanno facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria o ai servizi sociali qualora il rientro nel contesto scolastico venga sconsigliato, al fine di richiedere l'iscrizione presso altro istituto anche nel corso dello stesso anno scolastico.
13) Un periodo di recupero educativo può essere organizzato dalla scuola in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria per sospensioni superiori ai quindici giorni. L'obiettivo è favorire l'inclusione, la responsabilizzazione e, se possibile, la reintegrazione dell'alunno nella comunità scolastica.
14) La responsabilità disciplinare è sempre e solo individuale.
15) Il Dirigente scolastico riveste la funzione di responsabile del procedimento disciplinare e di garante della correttezza ed equilibrato svolgimento dello stesso.

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	CHI LA DECIDE E PERCHE'
Richiamo verbale	La decisione spetta al docente titolare dell'ora di lezione o al docente in sorveglianza e concerne azioni contrarie ai doveri di studio nonché comportamenti o atteggiamenti scorretti di lieve entità. Il richiamo verbale è finalizzato alla prevenzione e alla gestione dei comportamenti scorretti o difformi, individuali e collettivi.
Richiamo scritto: annotazione sul registro elettronico in area riservata dell'agenda (visibile al CdC)	È deciso dal docente titolare dell'ora di lezione o dal docente in sorveglianza per azioni contrarie ai doveri di studio e comportamenti/atteggiamenti scorretti di lieve entità in presenza di reiterazione e recidiva.
Richiamo scritto: annotazione sul registro elettronico (visibile ai genitori e con eventuale convocazione degli stessi)	È deciso dal docente titolare dell'ora di lezione o dal docente in sorveglianza e riguarda casi di ulteriore recidiva o reiterazioni di azioni contrarie ai doveri di studio e comportamenti/atteggiamenti scorretti di lieve entità oppure per fatti non reiterati della stessa natura, ma di rilievo tale da comportare una immediata annotazione sul registro elettronico.
NOTA DISCIPLINARE SUL REGISTRO ELETTRONICO	La segnalazione disciplinare è decisa dal docente dell'ora o dal docente in sorveglianza e riguarda comportamenti rilevanti che costituiscono infrazione disciplinare in base a quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e dal Patto di corresponsabilità educativa, così come recepiti dal presente regolamento. Il docente annota il provvedimento nel registro elettronico e informa subito il Coordinatore di classe; se l'episodio è di particolare significatività, anche il Coordinatore di plesso viene avvisato. Queste note si distinguono da quelle didattiche prive di rilievo disciplinare. In tali casi, la famiglia riceve una comunicazione scritta e può essere convocata dal Coordinatore di classe che incontrerà la famiglia ed eventualmente lo studente insieme al docente che ha rilevato il comportamento scorretto. I docenti coinvolti, valutati i fatti, condividono con il dirigente scolastico se avviare il procedimento disciplinare.
ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 2 GIORNI	E' decisa dal Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente scolastico, costituito in forma aperta con la presenza di rappresentanti degli

	studenti e dei genitori ed è motivato esclusivamente da infrazioni disciplinari gravi o reiterate secondo un principio di gradualità. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe su delega espressa. Il Consiglio di Classe è titolare della progettazione, pianificazione e attuazione delle misure di accompagnamento conseguenti a sospensioni dalle lezioni fino a due giorni con attività di approfondimento volte all'analisi delle conseguenze dei comportamenti che hanno condotto all'infrazione e quindi alla sanzione.
ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI PER UNA DURATA DA 3 GIORNI A 15	E' decisa dal Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente scolastico, costituito in forma aperta con la presenza di rappresentanti degli studenti e dei genitori ed è motivato esclusivamente da infrazioni disciplinari gravi o reiterate secondo un principio di gradualità. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe su delega espressa. Il Consiglio di Classe stabilisce, con motivazione, attività di cittadinanza solidale e cittadinanza attiva durante il periodo e l'orario della sospensione, in collaborazione con enti e soggetti esterni accreditati dall'USR. In caso di assenza di strutture accreditate o disponibili oppure nelle more della costituzione dell'elenco da parte di USR, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a vantaggio della comunità scolastica.
SANZIONE CHE COMPORTA ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SUPERIORE A 15 GIORNI.	E' decisa dal Consiglio d'Istituto, convocato dal Presidente su proposta del Consiglio di classe competente a cui spetta l'istruttoria sul procedimento disciplinare. Il Consiglio d'Istituto è competente per quei comportamenti che ledono la dignità e il rispetto della persona umana, o che rappresentano un rischio per l'incolumità delle persone, nonché atti di violenza o aggressione nei confronti del personale scolastico, degli studenti o delle studentesse, possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITA'	E' decisa dal Consiglio d'Istituto per fatti di cui al punto precedente, ma con carattere di

	particolare gravità tale da non consentire il rientro dello studente all'interno della comunità scolastica.
SANZIONI DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI D'ESAME	Sono irrogate dalla commissione di esame per infrazioni normate dal presente regolamento e per quanto disposto dall'annuale ordinanza ministeriale sullo svolgimento dell'esame di Maturità.

I comportamenti o atteggiamenti ritenuti non conformi, segnalati da un docente non titolare di un'ora di lezione o non espressamente in sorveglianza o dal personale ATA, sono oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Dopo aver consultato il Coordinatore di classe, il Dirigente può convocare il Consiglio di Classe oppure trasmettere una comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, eventualmente richiedendo un colloquio. Qualora si ritenga opportuna la convocazione del Consiglio di Classe per l'adozione di provvedimenti disciplinari alla luce della gravità del fatto, il Dirigente avvia formalmente il procedimento e ne dà tempestiva notifica allo studente e, qualora minorenne, anche alla famiglia. L'istruttoria è di competenza del Consiglio di classe di appartenenza dello studente.

- Prima della convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto per la decisione sulla irrogazione del provvedimento disciplinare, il Dirigente scolastico o un suo delegato provvede alla contestazione degli addebiti disciplinari allo studente ed è tenuto ad ascoltare lo studente stesso e la sua famiglia in merito ai fatti contestati, garantendo loro la possibilità di esporre la propria versione dei fatti anche attraverso la presentazione di memorie scritte. Contestualmente, durante la fase istruttoria, dovranno essere raccolte le testimonianze di tutte le componenti scolastiche a conoscenza degli eventi, incluse quelle eventualmente indicate dallo studente stesso. Solo se i fatti verranno accertati in maniera circostanziata e si individua con ragionevole certezza una responsabilità individuale verrà avviato formalmente il procedimento disciplinare.
- Le deliberazioni degli organi collegiali competenti potranno essere adottate esclusivamente al termine della fase istruttoria e dopo aver vagliato tutti i fatti circostanziati e acquisito tutti gli elementi necessari per la valutazione del caso, inclusa l'audizione a difesa dello studente e dei suoi genitori e la considerazione della situazione personale dello studente.
- Le decisioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- Il Consiglio di Classe, nella fase decisionale, si riunisce in presenza e nella modalità aperta a tutte le componenti scolastiche, studenti e genitori. In caso di assenza di una o di entrambe le componenti studenti e genitori oppure in caso di obbligo di astensione dei componenti eletti, il dirigente scolastico agirà in modo da assicurare la presenza di almeno uno studente o un genitore. Vige l'obbligo di astensione per tutti i componenti del Consiglio di Classe in caso di incompatibilità o conflitto d'interesse.
- Il Consiglio d'Istituto, nella fase decisionale, si riunisce in presenza. Vige l'obbligo di astensione per i suoi membri in caso di incompatibilità o conflitto d'interesse.

- Gli organi collegiali risultano regolarmente costituiti e acquisiscono potere deliberativo quando è presente la maggioranza dei membri, inclusi i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Le deliberazioni vengono sempre motivate in modo espresso all'interno del verbale.
- Il provvedimento conclusivo, adottato dal dirigente scolastico sulla base delle deliberazioni degli organi collegiali, viene redatto in modo chiaro e sintetico e notificato tempestivamente allo studente interessato e, qualora minorenne, anche alla famiglia. Il provvedimento acquisisce immediata esecutività a seguito della notifica.
- I provvedimenti disciplinari conseguenti alle deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto possono essere oggetto di ricorso, da presentare entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato, presso l'Organo di Garanzia d'Istituto.

 L'Organo di garanzia è composto da:
 - Dirigente scolastico o suo delegato (Presidente)
 - Un Docente (indicato dal Collegio Docenti e designato dal Consiglio d'Istituto)
 - Un Genitore (designato dal Consiglio d'Istituto)
 - Uno Studente (designato dal Consiglio d'Istituto)
 - DSGA

- Per ogni componente deve essere individuato un membro supplente in caso di dovere di astensione o incompatibilità del membro titolare.
- L'Organo di garanzia è soggetto a rinnovo annuale.
- Nel caso di decadenza di un membro, compreso un supplente, il Dirigente scolastico procede all'avvio della procedura di surroga da parte dell'organo collegiale competente.
- La riunione dell'Organo di garanzia viene convocata in caso di ricorso contro una sanzione disciplinare, secondo l'art. 2 comma 1 del DPR 235/2007, presentato da chi ne ha diritto entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Dirigente scolastico nella sua qualità di presidente convoca l'organo competente entro dieci giorni. Nel caso in cui l'organo non si riunisca o non assuma una decisione, il ricorso si considera respinto.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del presidente. Non è ammessa l'astensione. L'Organo è validamente costituito ed ha potere deliberativo in presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Le deliberazioni sono sempre chiaramente motivate e notificate immediatamente al ricorrente.
- La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o studenti.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

- Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
- L'Organo di Garanzia ha il dovere di garantire la piena applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del Regolamento interno di Disciplina.
- L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
- L'ammissibilità del ricorso è legata ad aspetti non presi in esame durante l'accertamento, a carenza di motivazione, ad eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
- Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato dallo studente (se maggiorenne) o da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (organi collegiali e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
- Ogni ricorso presentato da un membro della comunità scolastica, volto a segnalare una violazione delle norme e dei principi contenuti nel regolamento di disciplina o nei regolamenti d'Istituto, o relativo a controversie alla loro applicazione, deve essere indirizzato all'Organo di Garanzia che si esprime in merito.
- Alle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso solo di fronte all'Organo di Garanzia costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
- Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.